



**REGIONE
LAZIO**

"Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana", in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i. - Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche.

LETTERA DI RICHIESTA DI OFFERTA/PREVENTIVO

Affidamento diretto previo avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs 36/2023 della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della relazione geologica dell'intervento denominato "Adeguamento del corpo arginale e di ripristino dell'efficienza idraulica dell'alveo del fiume Velino nel tratto compreso nei Comuni di Cittaducale e Castel San Angelo (RI)". CUP: F28H23000480001

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 134, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, come successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 66, lett. a) della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dispone l'assegnazione di contributi per investimenti in favore delle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2034;
- nella Tabella 1 allegata alla suddetta L. 145/2018 sono indicati gli importi spettanti a ciascuna Regione a valere sul contributo di cui al comma 134 sopra citato;
- in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., sono state successivamente adottate le deliberazioni della Giunta Regionale nn. 748 del 27 ottobre 2020, 986 dell'11 dicembre 2020, 64 del 9 febbraio 2021, 157 del 23 marzo 2021, con le quali si è stabilito di dare attuazione al "Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana" per le annualità 2021-2034", di precisare i criteri per l'individuazione degli interventi, è stato rimodulato il riparto delle risorse e fissato i criteri per la selezione degli interventi da finanziare nell'ambito della finalità a) Fondo per la progettazione di opere pubbliche;
- in data 9 settembre 2021 è stato stipulato l'Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n.281, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Regioni a statuto ordinario per definire le modalità di erogazione dei contributi per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche, in attuazione dell'articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Repertorio atti n. 171/CSR);
- con successive Deliberazioni della Giunta Regionale del 15 febbraio 2022, n. 47, n. 189 del 12 aprile 2022, n. 639 del 26 luglio 2022, n. 776 del 29 settembre 2022, n. 919 del 27 ottobre 2022, n.118 del 19 aprile 2023
 - è stato rimodulato il riparto annuale delle risorse finanziarie disponibili assegnate ai comuni per le finalità degli investimenti;



- è stato approvato l'elenco delle attività progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche per le annualità 2022-2024;
 - è stato approvato l'elenco degli interventi da finanziare nell'ambito del Programma regionale di interventi per le finalità b), c) d) e) ed i) per le annualità 2022-2025;
 - sono stati definiti i criteri ai fini dell'assegnazione dei contributi;
 - sono state riprogrammate le risorse relative all'annualità 2022 e rimodulate le risorse assegnate per n.3 interventi relativi alla finalità a) Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche;
 - sono state revocate le risorse relative all'annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 e riassegnate le risorse relative all'annualità 2022 e 2023", provvedendo ad una modifica degli elenchi degli interventi approvati con la citata DGR n.919/2022 e del quadro di assegnazione delle risorse;
- con la DGR n. 675 del 26/10/2023 sono state assegnate le risorse relative all'annualità 2024 e approvata la destinazione programmatica delle risorse per le annualità 2025 e 2026, approvando altresì le disposizioni operative”;
- l'Allegato A1 alla DGR n. 675/2023 contiene l'elenco delle attività progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche per le annualità 2024 e che in esso è ricompreso l'intervento di seguito riportato:

Denominazione progetto	Comune	CUP
Intervento di adeguamento del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume Velino nel tratto compreso nei Comuni di Cittaducale e Castel San Angelo (RI)	Castel Sant'Angelo - Cittaducale	F28H23000480001

- con Determinazione G08142 19/06/2024, in applicazione dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida n. 3 dell'ANAC, è stata individuata quale Responsabile Unico del Progetto per l'intervento su menzionato, l'Ing. Mariangela Franco, funzionario della Regione Lazio, in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica;
- con determinazione n. G17662 del 29/12/2023 è stato prenotato l'importo complessivo di € 250.000,00, nell'esercizio finanziario 2024 per l'esecuzione dell'intervento sopra citato a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805):
- con la determinazione a contrarre n. G10972 del 12/08/2024 è stata disposta l'autorizzazione all'affidamento dei servizi di progettazione relativi all' *“Intervento di adeguamento del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume Velino nel tratto compreso nei Comuni di Cittaducale e Castel San Angelo (RI) ”* e sono stati approvati i relativi atti della procedura.

Con la presente si comunica a Codesto Operatore Economico che questa Stazione appaltante intende procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo



**REGIONE
LAZIO**

31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche “Codice”) dei servizi per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e della relazione geologica relativi all’intervento di adeguamento del corpo arginale e di ripristino dell’officiosità idraulica dell’alveo del fiume Velino nel tratto compreso nei Comuni di Cittaducale e Castel San Angelo (RI). CUP: F28H23000480001.

L’intervento rientra nell’elenco delle attività progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche per l’annualità 2024.

L’importo complessivo dei servizi oggetto dell’appalto è pari a ad € 136 946,90 comprensivo delle spese ed oneri accessori al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA

La descrizione dettagliata dei servizi oggetto dell’affidamento è contenuta nel Capitolato Prestazionale.

I servizi sono conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto emanato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 23 giugno 2022 n. 256, per la parte applicabile.

Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore>

Il presente affidamento è interamente svolto tramite la piattaforma telematica STELLA accessibile all’indirizzo [www https://stella.regione.lazio.it/Portale/](http://www.https://stella.regione.lazio.it/Portale/)

In applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 e ai fini del rispetto del principio di rotazione ivi stabilito, non sono stati invitati a presentare offerta gli aggiudicatari/affidatari degli ultimi 12 mesi di un precedente appalto rientrante nel medesimo settore di servizi e finanziati con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche dalla Direzione regionale “Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica” ex “Direzione regionale lavori pubblici, stazione unica appalti risorse idriche e difesa del suolo”.

Codesto Operatore Economico - selezionato tra coloro che sono risultati in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, all’esito di una preliminare indagine di mercato effettuata dalla Stazione Appaltante - è invitato, pertanto, a presentare una proposta di offerta per l’affidamento dei servizi per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica per l’intervento di adeguamento del corpo arginale e di ripristino dell’officiosità idraulica dell’alveo del fiume Velino nel tratto compreso nei Comuni di Cittaducale e Castel San Angelo (RI), meglio esplicitati di seguito.

1. STAZIONE APPALTANTE

Stazione appaltante: Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica, Regione Lazio, -Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 ROMA - C.F.80143490581
Il Responsabile Unico del Progetto (di seguito anche RUP), ai sensi dell’art. 15 del Codice è l’Ing. Mariangela Franco, funzionario in servizio presso la Direzione Lavori Pubblici e



**REGIONE
LAZIO**

Infrastrutture, Innovazione Tecnologica

E-mail: mfranco@regione.lazio.it

Pec: dir.lavoripubblici@pec.regione.lazio.it

Luogo di esecuzione: Comuni di Cittaducale e Castel San Angelo (RI).

Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023, la presente procedura è interamente gestita attraverso la piattaforma telematica di negoziazione, di cui al paragrafo 2. della presente richiesta di offerta.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE STELLA

Per l'espletamento della presente procedura, la Stazione Appaltante si avvale di propria piattaforma telematica di e-procurement denominata "**STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio**" (in seguito: STELLA), accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di procedura, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla Richiesta di Offerta e a quanto previsto nei Manuali Operativi disponibili sulla piattaforma medesima.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni



di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

La Piattaforma è sempre accessibile 7 giorni su 7, h 24.

2.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente Richiesta di Offerta e nel Manuale Operativo disponibile su S.TEL.LA <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/supporto/manuali-per-le-imprese>.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

oppure

di CIE (Carta Identità Elettronica) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

oppure

di TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici eventualmente impossibilitati ad utilizzare i suddetti strumenti è necessario acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale previa registrazione al sistema di Identity ed Access Management (IAM) seguendo le istruzioni descritte all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/nuove-modalità-di-accesso-alla-piattaforma-stella>;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando



ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario essere registrati alla Piattaforma S.TEL.LA <https://stella.regione.lazio.it/portale/> secondo le modalità esplicitate nei Manuali disponibili sulla stessa.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 66 lett. g) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it ovvero contattare l'Help Desk al numero 06/997744.

A sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 36/2023, le richieste di chiarimenti e tutte le comunicazioni relative alla procedura dovranno essere effettuati esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma STELLA e, quindi, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

2.4. REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI



Si ribadisce che ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati su STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/>. (vedasi in particolare “Guida alla registrazione e alle funzioni base”).

La registrazione su STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di STELLA dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo di STELLA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente Richiesta di Offerta, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

3. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione rilevante ai fini della formulazione della proposta di offerta comprende:

Documentazione tecnica

- Relazione di indirizzo alla progettazione;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

Atti dell'affidamento

- 1) Richiesta di offerta;
- 2) Domanda di partecipazione;
- 3) DGUE (singola; Mandataria; Consorzio) – (elaborato dalla SA da compilare su STELLA);
- 4) DGUE (Mandante; Consorziata) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su STELLA];
- 5) Tabella dichiarazione requisiti professionali;
- 6) Offerta economica;
- 7) Schema di contratto – Disciplinare di incarico professionale.

La suddetta documentazione è accessibile gratuitamente, per via elettronica sulla piattaforma regionale “STELLA”, al seguente indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.asp>.

3.1. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati tramite STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/> entro il **12/09/2024 alle ore 23:59**.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico



almeno **tre giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite il sistema STELLA e con la **pubblicazione** in forma anonima all'indirizzo internet <https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.asp> nella sezione di dettaglio dedicata al presente affidamento, sotto l'argomento "*Chiarimenti*". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata e/o pervenute oltre i suddetti termini.

4. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, i concorrenti invitati sono tenuti ad indicare, l'operatore economico è tenuto ad indicare l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma STELLA all'indirizzo PEC indicato dall'Operatore economico in fase di registrazione. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni con la Stazione appaltante avverranno esclusivamente a mezzo dell'apposita sezione della piattaforma telematica che è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.

La presenza di un messaggio nella cartella di un operatore viene notificata via e-mail all'operatore stesso, che può visualizzare i messaggi ricevuti nell'apposita sezione. È onere e cura di ciascun operatore prendere visione dei messaggi presenti.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.



5. OGGETTO E IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

Le attività previste nell’incarico in oggetto riguardano lo svolgimento di **servizi tecnici di progettazione** (nello specifico, **progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica**) relativi all’intervento di adeguamento del corpo arginale e di ripristino dell’officiosità idraulica dell’alveo del fiume Velino nel tratto compreso nei Comuni di Cittaducale e Castel San Angelo (RI), come meglio descritte nella Relazione di indirizzo alla progettazione e nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, in allegato alla presente Richiesta di Offerta.

L’affidamento diretto è costituito da un unico lotto, stante l’indivisibilità della prestazione oggetto dell’affidamento, che risulta comunque di importo inferiore alla soglia comunitaria.

L’Operatore Economico incaricato dovrà svolgere gli adempimenti e le attività previste in conformità a quanto precisato dalla normativa applicabile in materia e all’espletamento dell’incarico secondo le regole tecniche, i principi e le regole deontologiche proprie del settore.

L’importo del servizio ammonta a complessivi € **136 946,90** comprensivo delle spese ed oneri accessori al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA.

Di seguito il relativo CPV con l’indicazione delle prestazioni se principale (P) o secondaria (S) e i relativi importi.

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo corrispettivi
<i>Progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	71000000-8	P	64 150,57 €
<i>Progettazione esecutiva</i>	71000000-8	P	39 591,04 €
<i>Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (QbIII.07)</i>	71330000-0	S	16 496,35 €
<i>Relazione geologica (QbII.13)</i>	71351910-5	S	16 708,94 €
Importo totale a base di gara			136 946,90 €

L’importo complessivo dei servizi richiesti è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. L’importo è stato calcolato ai sensi dell’allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del decreto ministeriale 17.06.2016, come risultante dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Le prestazioni dei servizi sono riferibili alla categoria d’opera IDRAULICA – “D.02 - Bonifiche e



irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani”.

Costo complessivo presunto delle opere da progettare: € 6.103.167,00 al netto di IVA.

Si riporta nella successiva tabella, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi per l'incarico di progettazione per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la relazione geologica.

Tabella n. 2 - Categorie, ID e tariffe

Incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 D.M. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri 21,81%
<i>IDRAULICA D.02 - Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani,</i>	VII/a	0,45	€ 6 103 167	QbI.01 QbI.02 QbI.16 QbII.07 QbII.09 QbII.10 QbII.11 QbII.12 QbII.19 QbII.24	52 664,33 €	11 486,24 €
TOTALE comprensivo di spese ed oneri						64 150,57 €

Incarico di progettazione esecutiva

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 D.M. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri 21,81%
<i>IDRAULICA D.02 - Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani,</i>	VII/a	0,45	€ 6 103 167	QbIII.01 QbIII.02 QbIII.03 QbIII.04 QbIII.05	32 502,17 €	7 088,87 €
TOTALE comprensivo di spese ed oneri						39 591,04 €



Incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 D.M. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri 21,81%
<i>IDRAULICA D.02 - Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani,</i>	VII/a	0,45	€ 6 103 167	QbIII.07	13 542,57 €	2 953,78 €
TOTALE comprensivo di spese ed oneri						16 496,35 €

Incarico per la redazione della relazione geologica

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 D.M. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri 21,81%
<i>IDRAULICA D.02 - Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani,</i>	VII/a	0,45	€ 6 103 167	QbII.13	13 717,10 €	2 991,84 €
TOTALE comprensivo di spese ed oneri						16 708,94 €

Ai fini dell'affidamento del servizio, si terrà conto delle pregresse e illustrate esperienze analoghe rispetto a quelle oggetto dell'affidamento, quali desumibili dal cv e sarà meglio valutata la proposta di offerta consistente in apposita relazione, nella quale sinteticamente dovranno essere specificate le caratteristiche metodologiche dell'offerta comprendente la competenza e specializzazione delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio e la dotazione strumentale e attrezzature impiegate.

La proposta economica presentata dall'operatore economico sarà valutata come confronto tra offerte e l'utilizzo del massimo ribasso (che non viene considerato un criterio) è funzionale unicamente



all'utilizzo della piattaforma. Si precisa, infatti, che il preventivo presentato deve tenere conto dell'art.1, comma 1, della legge n.49/2023 che stabilisce espressamente il diritto del professionista ad un compenso (principio dell'equo compenso), "proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale".

La corresponsione del compenso avverrà secondo il sottostante quadro:

- l'acconto del 20% dell'onorario verrà liquidato entro quindici giorni dall'effettivo inizio della progettazione di fattibilità tecnico-economica;
- un ulteriore acconto pari al 30% del compenso professionale, entro venti giorni dalla consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica;
- un ulteriore acconto pari al 30% del compenso professionale, entro venti giorni dalla consegna del progetto esecutivo;
- il saldo delle competenze residue, pari al 20% del compenso professionale, entro venti giorni dall'approvazione del progetto esecutivo.

Il corrispettivo sarà liquidato a corpo, successivamente all'emissione della relativa fattura, previa verifica in ordine al corretto e tempestivo espletamento della prestazione nonché della regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'appalto è finanziato con i fondi di bilancio regionali.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

6. TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine di 150 (centocinquanta) giorni secondo le seguenti indicazioni:

- Presentazione del progetto di fattibilità tecnico economica: entro giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna del servizio da parte del RUP;
- Presentazione del progetto esecutivo: entro giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna del servizio da parte del RUP.

Non è prevista alcuna opzione.

7. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto medesimo, la Stazione appaltante può imporre all'affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente pattuite. In tal caso l'affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.



Ulteriori modifiche saranno ammesse nei limiti di cui all'art. 120 del Codice.

Per le prestazioni oggetto dell'affidamento non è prevista la revisione dei prezzi, trattandosi di prestazioni a "esecuzione immediata" (rif. parere del MIT n. 1455/2022).

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono invitati a presentare offerta gli operatori economici che sono risultati qualificati successivamente alla presentazione dell'istanza alla manifestazione di interesse per l'esecuzione del servizio in questione, individuati fra i professionisti in possesso dei requisiti previsti dagli articoli successivi.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni degli articoli 66, 67 e 68 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;



f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);

g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. f) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 68, comma 14 del D.lgs 36/23 non è ammessa la partecipazione alla procedura in oggetto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero in forma individuale, qualora l'operatore economico abbia partecipato alla procedura stessa in raggruppamento o consorzio ordinario se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

In caso di violazione del predetto divieto saranno esclusi dalla procedura tutti i concorrenti in cui figuri la presenza del medesimo soggetto.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4 il consorziato esecutore non può partecipare alla procedura in qualsiasi altra forma, in caso di violazione del divieto saranno esclusi il consorzio e il consorziato se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la possibilità di cui all'art. 97 del Codice.

In particolare:

- nella domanda di partecipazione devono essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - è ammessa la presentazione della domanda di partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti; in tal caso la domanda deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo e contenere l'impegno che, in caso di affidamento, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di manifestazione di interesse e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - i consorzi di cui all'art. 66 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. sono tenuti ad indicare in sede di presentazione RDO per quali consorziati il consorzio intende partecipare;
- Agli operatori economici riuniti in Raggruppamento Temporaneo o in consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 66, 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per



la partecipazione alla procedura ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privi di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al **fascicolo virtuale dell'operatore economico** (di seguito: **FVOE**).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti



di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

10. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.



Ai sensi dell'articolo 99 del codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria avviene attraverso il **fascicolo virtuale dell'operatore economico** di cui all'articolo 24 del codice.

L'OE è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I partecipanti devono possedere i **requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice** come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dall'Avviso anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

10.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti dell'Operatore Economico

a) I requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice

L'Operatore Economico non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto.



c) **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

L'Operatore Economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

d) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

L'Operatore Economico indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 18.3, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il geologo che redige la relazione geologica

e) Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale.

L'Operatore Economico indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 18.3, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti dell'Operatore Economico una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

La comprova del requisito è fornita mediante certificato di iscrizione all'Albo professionale e mediante certificazione in corso di validità, che attesti il possesso della qualifica riportata nella precedente tabella. La Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Requisiti del gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro per l'esecuzione del presente incarico dovrà essere composto dalle seguenti figure minime professionali tra i soggetti prestatori del servizio e/o tra i componenti del gruppo di lavoro, in possesso dei requisiti di idoneità di cui sopra e dei relativi specifici titoli di studio/professionali:

- n. 1 professionista in possesso della laurea magistrale/specialistica in ingegneria ed iscrizione ad apposito albo, abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto,



responsabile della progettazione. La richiesta della laurea magistrale deriva dalla complessità delle prestazioni oggetto dell'affidamento;

- n. 1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ai sensi del D.lgs. 81/2008, con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Tale figura sopra riportata può coincidere con il progettista, ove in possesso della necessaria abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008;
- n. 1 Geologo professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali;
- n. 1 Coordinatore del gruppo di Progettazione.

L'operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti della procedura nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

N.B. Il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del gruppo di lavoro attiene soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa.

10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Per la partecipazione gli Operatori Economici devono essere in possesso del seguente requisito:

- a) **Fatturato globale** maturato negli ultimi **tre esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso**, per un **importo non inferiore a 136 946,90 €**, corrispondente a 1 volta l'importo stimato dei servizi, esclusi IVA e oneri previdenziali, oggetto dell'affidamento.

Il requisito è richiesto per dimostrare la stabilità continuativa nell'arco temporale sopra indicato dell'operatore economico, in considerazione dell'entità e della complessità dell'incarico e della necessità di poter selezionare un operatore sul mercato affidabile, caratterizzato da solidità economica e finanziaria.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.



Ai sensi dell'art. 66 comma 2 del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o di cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato;
- i soggetti abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire servizi di ingegneria e di architettura, secondo i requisiti stabiliti nella Parte V del citato Allegato II.12 al Codice.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

10.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Per la partecipazione, gli Operatori Economici devono essere in possesso del seguente requisito:

- a) un **elenco di servizi di ingegneria espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso** e relativi ai lavori della categoria e ID delle opere indicata nella successiva tabella cui si riferiscono i servizi da affidare e il cui importo minimo complessivo è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della categoria e ID.

Gli importi minimi stimati dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Per l'attestazione sul possesso di detti requisiti utilizzare l'Allegato –Tabella dichiarazione requisiti professionali.

Tabella 5 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore stimato delle opere	Importo complessivo minimo dei lavori per l'elenco servizi
IDRAULICA - D.02 Opere di bonifica e derivazioni	VII/a	€ 6 103 167,00	€ 6 103 167,00

Il riferimento temporale per la comprova dell'avvenuta esecuzione dei servizi atti a dimostrare la capacità dell'Operatore Economico di realizzare le prestazioni oggetto dell'incarico è quello del decennio, in adesione alle Linee Guida A.N.AC. n. 1/2016 e ai consolidati principi giurisprudenziali, al fine della massima partecipazione alle gare e in ossequio ai principi di proporzionalità e di concorrenza ai sensi dell'art. 10 del Codice.

Sono valutabili i servizi svolti sia per committenti pubblici sia per quelli privati.

Per la categoria **IDRAULICA - D.02** ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee



a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia pari o superiore a quello dei servizi da affidare ed abbiano la medesima destinazione funzionale (“Opere di bonifica e derivazioni”). Pertanto, è possibile presentare offerta anche nel caso di lavori riferibili alla categoria e ID D.03 oltre che categoria e ID D.02.

I servizi ultimati sono quelli per i quali è stato emesso il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni dal quale risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali o documentazione equivalente, in caso prestazione resa a soggetti privati.

L’Operatore Economico deve elencare i lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, indicando per ciascun lavoro il committente, la descrizione sommaria, l’ubicazione, la categoria e classe che lo compongono, gli importi dei lavori, il tipo di servizio e l’indicazione del soggetto che ha svolto il servizio. In ogni caso, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.

Nel caso in cui i servizi siano realizzati nell’ambito di RTP, o con la compartecipazione di altri professionisti, dovrà essere indicata la **quota parte realizzata dal professionista** e solo questa potrà essere valutata ai fini della qualificazione alla procedura. In assenza di tale indicazione, il servizio non potrà essere considerato ai fini della comprova circa il possesso del requisito.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnica anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti, dipendenti della società con rapporto a tempo determinato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

La comprova del requisito per servizi svolti a favore dei **committenti pubblici** è fornita mediante:

- **attestati di buona o regolare esecuzione rilasciati dalle stazioni appaltanti**, contenenti per ciascun servizio le seguenti informazioni:
 - la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, ecc.), le prestazioni svolte e l’indicazione del professionista incaricato;
 - il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione, specificando per la progettazione l’inizio e la fine della stessa e, nel caso di lavori eseguiti, la consegna e la ultimazione degli stessi);
 - descrizione delle opere e degli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 2016;
 - precisazione che il servizio è stato regolarmente eseguito;
 - eventuali co-esecutori;
 - % di esecuzione riferibile all’Operatore Economico;
 - per i concorrenti che partecipano in forma di raggruppamento temporaneo, l’indicazione del componente del raggruppamento che ha svolto il servizio.

Sono valutabili anche i servizi svolti per **committenti privati** documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico



che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Per i servizi di progettazione, svolti anche per committenti privati, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi:

- i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
- i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- i progetti vincitori in concorsi di progettazione, da assimilare al progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. i servizi di ingegneria ed architettura son da intendersi quelli equivalenti, in base alla normativa vigente nei rispettivi paesi.

10.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 10.1 lettera a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12 del Codice.

Requisiti di idoneità professionale



Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese, di cui al punto 10.1 lettera b) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 10.1 lettera c)**, relativo all'**iscrizione all'Albo** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito di cui al **punto 10.1 lettera d)** relativo all'**abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 10.1 lettera e)** relativo all'**iscrizione all'albo dei geologi** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al **fatturato globale di cui al punto 10.2, lettera a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il **requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 10.3, lettera a)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, ferma restando la necessità ai sensi dell'art. 68, comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023 che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordinespeciale di cui all'articolo 100 del Codice del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

10.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 10.1 lettera a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.



Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 10.1 lettera b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito di cui al punto 10.1 lettera c), relativo all'iscrizione all'Albo** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito di cui al **punto 10.1 lettera d) relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo all'iscrizione **all'Albo dei Geologi** è posseduto dal professionista che nel Gruppo di lavoro è incaricato delle relative prestazioni.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità economica e tecnico-professionale, di cui ai punti **10.2, lett. a) e 10.3, lett. a)**, ai sensi dell'articolo 67 del Codice devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

11. AVVALIMENTO

In applicazione dell'art. 104, comma 11 del Codice, non è ammesso l'avvalimento, tenuto conto della complessità delle prestazioni richieste dal presente affidamento.

12. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti prescritti dall'art. 119 del Codice.

Il soggetto affidatario non potrà comunque affidare, ai sensi dell'art. 119 del Codice, comma 2, la progettazione in ognuna delle sue fasi a soggetto terzo, in quanto trattasi di natura intellettuale che richiede la diretta responsabilità delle scelte tecniche.

Possono comunque, a titolo esemplificativo, essere subappaltate le attività attinenti a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, nonché gli elaborati specialistici e di dettaglio e le attività per le quali sono richieste apposite certificazioni previa autorizzazione della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del D.lgs. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'affidamento, tenuto conto della natura e complessità delle prestazioni da eseguire, le prestazioni subappaltabili non possono essere, a loro volta, oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante



dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

13. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi degli artt. 53, comma 1 e 106, comma 11 del Codice.

14. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi, considerato che la documentazione tecnica relativa all'affidamento dell'incarico e messa a disposizione sulla piattaforma telematica STELLA è tale da consentire la corretta formulazione dell'offerta; resta inteso che risulta comunque possibile recarsi sul posto trattandosi di area libera.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Per il presente affidamento, stante l'importo inferiore ad € 150.000,00, gli Operatori Economici sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'ANAC, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Delibera ANAC n. 610 del 29 dicembre 2023.

16. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La proposta di offerta e l'ulteriore documentazione prevista dalla presente Richiesta, devono essere prodotte esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>, in formato elettronico ed essere sottoscritte a pena di esclusione con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste dalla presente richiesta di proposta di offerta.

Con la trasmissione della proposta di offerta l'operatore economico accetta tutta la documentazione della procedura, allegati e chiarimenti inclusi.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

La proposta di offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e **non oltre le ore 09:30 del giorno 20/09/2024** a pena di irricevibilità. L'ora e la data esatta di ricezione sono attestate dal sistema.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo della proposta di offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

L'operatore economico potrà modificare o integrare i dati precedentemente trasmessi non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione della proposta di offerta.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB (MegaByte) per singolo file; inoltre, non è possibile allegare file con un nome la cui lunghezza è superiore a 100 caratteri.



16.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata sulla piattaforma STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito

<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B - Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico;
- con la trasmissione dell'offerta, l'Operatore Economico accetta tutta la documentazione della procedura, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun Operatore Economico riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma STELLA consente all'Operatore Economico di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

L'Operatore Economico che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'affidamento.

La Domanda di partecipazione, contenente le dichiarazioni integrative richieste al paragrafo 18.3 e l'offerta economica sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana; se prodotta in altra lingua i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 33 comma 8 del Codice.

L'offerta vincolerà l'Operatore Economico, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di



scadenza della validità delle offerte le operazioni della procedura siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia dell'Operatore Economico alla partecipazione alla procedura.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sulla piattaforma STELLA e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità dell'Operatore Economico. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.



Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato all'Operatore Economico un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di **inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione** dell'Operatore Economico dalla procedura.

Ove l'Operatore Economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

18. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma STELLA secondo le modalità indicate nei manuali operativi per l'utilizzo della piattaforma di cui al punto 2 della presente Richiesta di Offerta per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni integrative richieste al paragrafo 18.3;
- 2) DGUE;
- 3) Tabella dichiarazione requisiti professionali;
- 4) Sintetica Relazione illustrativa (max 2 facciate A4), in cui si specificano:
 - caratteristiche metodologiche dell'offerta comprendente la competenza e specializzazione delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio e la dotazione strumentale e attrezzature impiegate.
- 5) Sintetica Relazione illustrativa (max 3 facciate A4), in cui si specificano
 - esperienze pregresse e professionalità dimostrate per servizi analoghi specificando:
 - una breve descrizione sintetica dei servizi svolti (max 3 servizi totali), dove in particolare si evidenzia l'analogia del servizio con quello oggetto dell'appalto, con indicazione dei periodi temporali, finalità, importo e maggiori attività svolte, titolo di studio, ulteriori titoli e corsi effettuati;
 - Nel caso in cui il servizio sia stato svolto da un RTP, dovrà essere presentata la composizione del RTP con le attività svolte dall'offerente / dal componente RTP offerente.
- 6) Curricula delle risorse proposte, specificando le esperienze professionali con indicazione dei periodi temporali, importo e maggiori attività svolte, titolo di studio, ulteriori titoli e corsi effettuati redatti secondo lo standard Europass;



- 7) Attestato di abilitazione al corso della sicurezza ai sensi all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 e aggiornamento in corso di validità;
- 8) *eventuale* procura: copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'Operatore Economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- 9) nel caso di *studi associati*:
 - statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;
- 10) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 18.5.

18.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, che contiene tutte le informazioni necessarie e le dichiarazioni di cui al successivo punto 18.3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, l'Operatore Economico dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.



Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, l'Operatore Economico fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla procedura.

Nella domanda di partecipazione l'Operatore Economico dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, in particolare:

Per i professionisti singoli

- A. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- B. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- C. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'articolo 34 dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- D. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- E. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- F. organigramma aggiornato di cui all'articolo 35 dell'allegato II.12;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere e) e f), l'Operatore Economico dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- G. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo



aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

H. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12;

I. organigramma aggiornato di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere h) e i), l'Operatore Economico dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

J. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- con riferimento al professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza, di cui al punto 10.1 lettera d) i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008;
- con riferimento al professionista incaricato della relazione geologica, di cui al punto 10.1 lettera e) nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;
- di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di non partecipare alla medesima procedura contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio). **Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;**
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con DGR n. 33/2014 e reperibile al seguente link <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-comportamento> e di impegnarsi, in caso di affidamento, ad osservare e a far



osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di affidamento, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dall'Operatore Economico che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.



- nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'Operatore Economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, l'Operatore Economico allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'Operatore Economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

18.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

L'Operatore Economico compila il DGUE e lo sottoscrive digitalmente secondo quanto di seguito indicato:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamenti temporanei o GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso.

18.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun Operatore Economico rende le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, con le quali:

- dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;



- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 35 dell'Allegato II.12 al Codice;
- g. in alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), l'Operatore Economico dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul Casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- h. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- i. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016;
- j. organigramma aggiornato di cui all'art. 36 dell'Allegato II.12 al Codice.
- k. in alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h e i, l'Operatore Economico dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul Casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- l. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Per il Coordinatore della sicurezza, per il Geologo

- m. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, abilitazione);
- dichiara di aver compilato il DGUE e, ad integrazione delle dichiarazioni ivi contenute, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara, con riferimento ai soggetti di cui al citato comma 3 dell'art. 94, l'insussistenza delle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 94;
- (*solo nel caso di socio persona giuridica*) indica i dati degli amministratori e dichiara e che nei loro confronti non ricorre l'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 94 del Codice, ossia la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva di cui all'art. 94, commi 1 e 2 cit. non sono stati emessi nei confronti degli amministratori del socio persona giuridica;
- dichiara di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 94 comma 6 del d.lgs. 36/2023 e di quanto previsto nell'allegato II.10 al Codice e, precisamente, che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, sulla base di quanto specificato nella norma



citata;

- *dichiara* di non trovarsi in una delle **cause di esclusione non automatica** di cui all'art. 95 del D.Lgs n. 36/2023

oppure

con riguardo alle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.Lgs n. 36/2023, segnala le fattispecie e fornisce informazioni dettagliate, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 e di quanto previsto nell'allegato II.10 al Codice (**N.B.** *L'O.E. dovrà esporre le fattispecie, fornire le informazioni dettagliate sulle circostanze segnalate, indicare le eventuali misure adottate per rimuovere le conseguenze delle violazioni*);

(*eventuale nel caso in cui vi siano cause di esclusione*) dichiara, ai sensi dell'art. 96, comma 3 del Codice, che

le cause di **esclusione non automatica segnalate:**

- si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e, pertanto, sono state adottate le misure di self-cleaning, comprovate dalla documentazione che inserisce nel FVOE;

oppure

- si sono verificate prima della presentazione dell'offerta, ma si è trovato nell'impossibilità di adottare misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta per le ragioni comprovate dalla documentazione che inserisce nel FVOE.

Dichiara, altresì, di impegnarsi ad adottare le misure previste al comma 6 dell'art. 96 del Codice ed a fornire prova alla Centrale di Committenza dell'avvenuta adozione;

(N.B. *La disposizione dell'art. 96, comma 3 cit. - per la quale l'esclusione non è disposta se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 dell'art. 96 e l'O.E. ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del medesimo articolo - non si applica per le cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 6 e all'art. 95, comma 2 del Codice*)

- qualora una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 si verifichi successivamente alla presentazione dell'offerta, si impegna a adottare le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice e a darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante;
- dichiara, ai sensi del comma 14 dell'art. 96 del Codice, di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni in ordine alla sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice, ove non menzionati nel fascicolo virtuale, potendo l'omissione o la non veridicità dell'informazione, rilevare ai fini della valutazione della gravità, secondo quanto previsto dall'art. 98 comma 4 del Codice;
- dichiara, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023, l'insussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) e h) del D.Lgs. cit.;
- rilascia idonea dichiarazione in relazione alle disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 riguardo l'eventuale conferimento di incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici;
- dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti dalla Richiesta di Offerta;



- dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti per i professionisti del gruppo di lavoro di cui al paragrafo 10.1 della Richiesta di offerta, indicando i titoli di studio e/professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro che in caso di affidamento, saranno incaricati di svolgere le funzioni;
- dichiara di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 10.2 della Richiesta di offerta e di possedere un fatturato globale minimo maturato negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso per un importo non inferiore all'importo stimato dei servizi oggetto di affidamento;
- di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 10.3 dell'Avviso, richiesti per la partecipazione come risultante dalla Tabella - dichiarazione requisiti professionali che allega;
- di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali nei confronti di INARCASSA o di altra Cassa di previdenza obbligatoria;
- (*eventuale, nel caso di ricorso al subappalto*) dichiara di ricorrere al subappalto, ammesso nei limiti di quanto disposto dalle previsioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, indicando le prestazioni che intende subappaltare e si impegna a rispettare quanto previsto nella Richiesta di Offerta in merito al divieto di ulteriore subappalto;
- (*in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi*) indica le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE e dichiara quali componenti eseguiranno le prestazioni oggetto dell'appalto;
- (*in caso di costituendi raggruppamenti temporanei*): indica a quale componente il raggruppamento, in caso di affidamento, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- (*in caso di consorzi di cui all'art. 66, comma 2, lett. g) del Codice*) indica le Imprese partecipanti al Consorzio che eseguiranno le prestazioni oggetto dell'appalto; (**N.B.** *In tal caso ciascuna consorziata deve presentare un proprio DGUE; nel caso il Consorzio stabile non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio*);
- dichiara di non partecipare all'affidamento in oggetto contemporaneamente in forme diverse (*individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio*);

oppure

dichiara che, pur presentando offerta in più di una forma di cui fornisce specificazione, tale circostanza non ha influito sulla procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, come da documentazione allegata;

- dichiara remunerativo il preventivo presentato, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che



possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura;

- dichiara che si impegna a non attuare nel presente affidamento intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate;
- dichiara di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari e locali che possono influire sulla formulazione dell'offerta;
- dichiara di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto - ove sussistano i relativi presupposti di legge - nelle more della stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 36/2023, di aver tenuto conto di ciò nella formulazione dell'offerta e di non avere nulla da eccepire al riguardo;
- dichiara di essere consapevole che nell'esecuzione del contratto l'affidatario dovrà rispettare, per quanto applicabili ai servizi commissionati, i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23/06/2022 n. 256 e di obbligarsi ad ottemperare a quanto in esso disposto;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con DGR n. 33/2014 e reperibile al seguente link <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-comportamento> e di impegnarsi, in caso di affidamento, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- dichiara di aver preso atto e accettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;
- dichiara di impegnarsi ad eseguire le prestazioni che saranno oggetto dell'affidamento nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del contratto e, comunque, di tutte le disposizioni necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate all'attuazione dell'oggetto dell'affidamento.
- autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura

oppure

non autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice; la S.A si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la prevalenza del diritto di accesso agli atti rispetto ai motivi di diniego opposti dall'Operatore Economico;



- *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* si impegna ad uniformarsi, in caso di affidamento, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* dichiara domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica anche ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- dichiara di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 28 e, pertanto, attesta di essere informato, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti, di cui alle disposizioni del richiamato Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 95 del D.Lgs. 14/2019 (ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE)

- rende le dichiarazioni secondo quanto previsto al paragrafo 18.3 della Richiesta di Offerta, ossia indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. c, lett. d), del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla procedura quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Presenta, altresì, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dall'Operatore Economico singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli Operatori Economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile,
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a: integrazioni al DGUE; elenco soggetti di cui all'art. 94 comma 3; codice di comportamento,



operatori non residenti; privacy e, ove pertinente, concordato preventivo.

La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti, nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

18.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

L'Operatore Economico dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

L'Operatore Economico presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

18.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti



- dichiarazione rese da ciascun Operatore Economico, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di affidamento, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di affidamento, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
 - d) dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun Operatore Economico aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale Operatore Economico, in caso di affidamento, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di affidamento, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma STELLA accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale>.

La busta telematica «B - Offerta Economica» contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello *Offerta Economica* allegato che, una volta scaricato e debitamente compilato e firmato digitalmente dall'Operatore Economico, deve essere inserito a sistema nell'apposito campo predisposto su STELLA.

L'offerta economica **a pena di esclusione** è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 18.1 e deve indicare il **ribasso percentuale sul corrispettivo dell'affidamento al netto di oneri previdenziali e IVA**.

Si precisa che il preventivo presentato deve tenere conto dell'art. 1, comma 1, della legge n. 49/2023 che stabilisce espressamente il diritto del professionista ad un compenso equo ovvero "proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale".

Pertanto, la scelta dell'affidatario avverrà unicamente in base agli elementi qualitativi e in particolare verrà valutata l'esperienza dell'operatore economico; il preventivo è solo un ulteriore elemento necessario per determinare il valore contrattuale **e l'utilizzo del massimo ribasso (non viene considerato un criterio) è funzionale unicamente all'utilizzo della piattaforma.**

Verranno prese in considerazione fino a n. **2** cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

Il preventivo va sottoscritto digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà l'importo indicato in lettere.



In caso di discordanza tra l'importo riportato sul modello Allegato 6 - "Offerta economica" e quello generato dalla piattaforma prevarrà l'importo indicato in lettere nel modello Allegato 6.

Sono inammissibili i preventivi plurimi o che superano l'importo fissato.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti della procedura.

20. CRITERIO DI AFFIDAMENTO

I servizi saranno affidati mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023.

Per l'individuazione dell'affidatario per la valutazione sono previsti 2 criteri:

- 1) **esperienze pregresse e professionalità dimostrate per servizi analoghi;**
- 2) **caratteristiche metodologiche dell'offerta comprendente la competenza e specializzazione delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio e la dotazione strumentale e attrezzature impiegate.**

Si precisa per maggiore chiarezza che tale scelta risulta funzionale, per un verso, a consentire la puntuale articolazione della proposta degli operatori economici partecipanti rispetto al fabbisogno specifico della stazione appaltante e, per altro verso, a garantire la trasparenza dell'azione dell'amministrazione attraverso l'assolvimento dell'onere di motivazione in merito all'individuazione del contraente, anche nell'ambito di una procedura che non obbliga alla consultazione informale del mercato.

L'offerta, in sostanza, è una mera "proposta contrattuale" articolata in modo da rispondere alle richieste specifiche dell'amministrazione acquirente, sulla base dei parametri dalla stessa indicati, che non impegna a un confronto comparativo strutturato, né tantomeno a una "pesatura" dei contenuti delle proposte dei diversi operatori.

Le valutazioni condotte nell'ambito dell'affidamento diretto non porteranno alla formazione di una graduatoria, ma ad una valutazione complessiva di carattere qualitativo da parte del RUP, contenuta in apposito verbale. (vedere l'orientamento giurisprudenziale del TAR Lombardia, Sez IV, 17/4/23, n. 949).

21. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

21.1 APERTURA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno **20/09/2024 alle ore 10:00**. Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma, nella sezione dedicata alla presente procedura. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante STELLA.

Il RUP procederà nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione delle offerte collocate su STELLA.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente richiesta di offerta;



- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere all'offerente, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti dovranno essere trasmessi mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico 2.0 (FVOE 2.0), in conformità alla deliberazione ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

21.2 APERTURA DELLA BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA/PREVENTIVO”

Terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, il RUP procederà, nel corso della prima seduta, qualora ne ricorrano i presupposti, all'apertura delle buste “**B – Offerta economica/preventivo**”, presentata dall'Operatore Economico.

22. AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Richiamando l'Allegato I.1 al Dlgs 36/2023, che definisce all'articolo 3 comma 1 lettera d) l'affidamento diretto come “*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*”, il RUP valuterà tutti gli elementi qualitativi presentati dagli operatori economici procederà alla selezione della migliore proposta di offerta. Il servizio viene affidato all'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al presente atto, la cui proposta di offerta sia congrua in rapporto alla qualità della prestazione e sia rispondente all'interesse pubblico che la Stazione appaltante intende soddisfare. L'affidamento è disposto, inoltre, nel rispetto del principio di rotazione.

L'affidamento diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9 del Codice dei Contratti è autorizzata l'esecuzione del contratto anche prima della stipula, per l'evidente necessità di garantire l'utilizzo dei fondi di progettazione e trattandosi di servizio afferente i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per salvaguardare la pubblica incolumità.

Qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

All'atto della stipulazione, mediante formale lettera di accettazione dell'incarico, l'affidatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 comma 4 del Codice; trasmette, altresì, alla stazione appaltante copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82/2005 della **polizza di responsabilità civile professionale** a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria



attività.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'affidatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una dichiarazione di un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

23. ULTERIORI DISPOSIZIONI

La presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante. La stessa non ingenera nei soggetti interessati alcuna pretesa in ordine al successivo affidamento. La presentazione della proposta di offerta non comporta alcun obbligo di affidamento per la Stazione appaltante, non genera alcun diritto o automatismo in relazione al successivo affidamento.

È facoltà insindacabile della Stazione appaltante, sospendere e/o annullare in ogni momento il presente procedimento, senza che ciò costituisca titolo per eventuali richieste di risarcimento del danno.

È facoltà della Stazione appaltante non procedere all'affidamento del servizio.

Tutte le spese, che dovessero sorgere, relativamente al presente atto restano a totale carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidamento è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:



- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'operatore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

L'operatore ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link: <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-comportamento>

<https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori>.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni della procedura sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'affidamento la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto



l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dalla presente Richiesta di Offerta. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'affidatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione dei menzionati atti normativi. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

28.1 - NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire alla Stazione Appaltante il consenso al trattamento dei dati richiesti determina l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare alla procedura.

28.2 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle "dichiarazioni", nel "DGUE" vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella Richiesta di Offerta, nonché dell'affidamento e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti);
- i dati da fornire da parte dell'Operatore economico affidatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

28.3 - DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI



Mediante la presentazione dell'offerta, l'interessato manifesta il proprio consenso anche al trattamento di categorie particolari di dati personali, di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679. Di norma i dati forniti dagli Operatori Economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali", di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2, del D. Lgs. 10.8.2018, n. 101). I "dati personali relativi a condanne penali e reati", di cui all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679 (vedi art. 22, comma 2, del D. Lgs. 10.8.2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, l'Operatore economico acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

28.4 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale della Stazione Appaltante e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

28.5 - CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati potranno essere comunicati:

- a soggetti, anche esterni alla Stazione Appaltante, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- a soggetti, anche esterni alla Stazione Appaltante, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al Responsabile del Progetto;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 36/2023, dalla Legge n. 241/1990 e dalla Legge della Regione Lazio n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si rende obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

28.6 - DIRITTI DELL'OPERATORE ECONOMICO INTERESSATO

Relativamente ai suddetti dati, all'Operatore economico, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte dell'Operatore economico affidatario attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

28.7 - TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI



**REGIONE
LAZIO**

- Titolare del trattamento dei dati è la Stazione Appaltante.
- Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore *pro tempore* della Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica.
- Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore della piattaforma telematica di e-procurement denominata “STELLA Sistema degli Acquisti Telematici della Regione Lazio”.
- Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

28.8 - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura.

Il RUP

Ing. Mariangela Franco